

luppo Rete Carburanti, Oli Minerali e del Dirigente del Servizio Attività Economiche e Consumatori, che ne attestano la conformità alla vigente legislazione;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di approvare la relazione dell'Assessore allo Sviluppo Economico e di fare proprie le proposte riportate nelle premesse e che qui si intendono integralmente richiamate;
- di esprimere, ai sensi dell'art. 57, comma 2, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, l'intesa ai fini del rilascio da parte del Ministero dello Sviluppo Economico dell'autorizzazione prevista dall'art. 1 comma 57, lett. b), della legge 23 agosto 2004, n. 239, inerente la dismissione del deposito di gpl sito in BARI - Via Ascianghi n. 23;
- di demandare al competente Servizio Attività Economiche Consumatori la trasmissione al Ministero dello Sviluppo Economico del presente provvedimento;
- di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul BURP ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 13/94.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 marzo 2013, n. 568

Indirizzi unitari delle Regioni e province autonome per l'attuazione dell'Intesa della Conferenza Unificata del 05/07/2012, ex art. 70 comma 5 del D.L.gs. 59/2010 in materia di aree pubbliche - Presa d'Atto.

L'Assessore allo Sviluppo Economico Avv. Loredana Capone, sulla base dell'istruttoria esple-

tata dall'Ufficio Artigianato Fiere Mercati, confermata dal Dirigente del Servizio Attività Economiche Consumatori, riferisce:

Il D.lgs. 59/2010, "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno" è intervenuto nel comparto del commercio/servizi a sancire i principi della pienezza della libertà di impresa e, conseguentemente, della libertà di concorrenza, per una migliore soddisfazione del consumatore, in un contesto di sviluppo sostenibile.

L'art. 16 del citato decreto stabilisce che "Nelle ipotesi in cui il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività di servizi sia limitato per ragioni correlate alla scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, le autorità competenti applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali, ed assicurano la predeterminazione e la pubblicazione, nelle forme previste dai propri ordinamenti, dei criteri e delle modalità atti ad assicurare l'imparzialità, cui le stesse devono attenersi".

In tali casi l'autorizzazione è rilasciata per una durata limitata adeguata e non può prevedere la procedura di rinnovo automatico né accordare altri vantaggi al prestatore uscente o a persone che con tale prestatore abbiano particolari legami.

Per l'attuazione della citata disposizione, con specifico riferimento al comparto del commercio su area pubblica, il d.lgs. 59/2010 ha previsto, all'articolo 70, comma 5 che "Con intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche in deroga al disposto di cui all'articolo 16 del presente decreto, sono individuati, senza discriminazioni basate sulla forma giuridica dell'impresa, i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare, con le decorrenze previste, anche alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto ed a quelle prorogate durante il periodo intercorrente fino all'applicazione di tali disposizioni transitorie, l'adozione di criteri, con intesa in sede di Conferenza Unificata, da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione dei posteggi su aree pubbliche".

L'intesa è stata sancita il 5 luglio 2012.

Per garantirne uniforme attuazione in ambito nazionale, i contenuti della stessa sono stati oggetto di esame, all'interno del coordinamento interregionale del commercio, da parte del gruppo tecnico ristretto delle Regioni che hanno elaborato un documento, approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella riunione del 24 gennaio 2013.

L'Intesa ed il relativo documento forniscono indicazioni sulla durata delle autorizzazioni, sui criteri di priorità da applicare nel caso di domande concorrenti nelle procedure di selezione per la concessione dei posteggi nell'ambito delle aree mercatali, nei centri storici o in aree aventi valore storico, ambientale, artistico, nelle fiere, per l'assegnazione transitoria dei posteggi, temporaneamente non occupati, nonché le disposizioni inerenti il rinnovo delle concessioni.

In via preliminare, con riferimento alla produzione diretta o indiretta degli effetti giuridici dell'Intesa in questione, le Regioni hanno convenuto sulla efficacia diretta delle disposizioni nell'ordinamento delle singole Regioni, anche in assenza di norme di recepimento ad hoc.

Sugli aspetti innovativi dell'intesa si ritiene opportuno fornire utili indicazioni operative, precisando che in data 22 febbraio u.s. le stesse sono state trasmesse alle associazioni di categorie maggiormente rappresentative a livello regionale, per un assenso generale e partecipato.

Con il presente provvedimento si propone di prendere atto di quanto stabilito dal documento della Conferenza delle Regioni nella seduta del 24 gennaio 2013 e di fornire indicazioni alle amministrazioni comunali, per una adeguata applicazione delle norme sull'intero territorio regionale.

Copertura finanziaria di cui alla L.R. n. 28/2001 successive modifiche integrazioni.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta ai sensi dell'art. 4, comma 4, punto d) della L.R. n. 7/97.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

ITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore al ramo;

Vista la sottoscrizione apposta in calce al presente provvedimento da parte dei dirigenti competenti;

A VOTI UNANIMI ESPRESSI NEI MODI DI LEGGE

DELIBERA

per i motivi esposti in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:

- di prendere atto del documento unitario delle Regioni e Province autonome per l'attuazione dell'Intesa raggiunta in sede di Conferenza Unificata il 05/07/2012, in attuazione dell'art. 70, comma 5 del D.L.gs n. 59/2010 in materia di concessione dei posteggi su aree pubbliche, nonché delle relative note di indicazioni operative ai Comuni, allegati al presente provvedimento, quale parte integrante (Allegati 1 e 2);
- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia per una efficace e rapida diffusione.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola



**CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
13/009/CR11/C11**

**DOCUMENTO UNITARIO DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME
PER L'ATTUAZIONE DELL'INTESA DELLA CONFERENZA UNIFICATA
DEL 05.07.2012, EX ART. 70, COMMA 5 DEL D.LGS. 59/2010, IN MATERIA DI
AREE PUBBLICHE**

Premessa

Le Regioni e Province autonome al fine di rendere omogenei i criteri e le modalità dell'Intesa raggiunta in sede di Conferenza Unificata del 5.7.2012 approvano il seguente documento di attuazione.

Contenuti

1) Durata delle concessioni.

In relazione alla durata delle concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche, sulla base di quanto indicato in via generale dall'Intesa in oggetto:

- a) Le Regioni propongono, per assicurare omogeneità territoriale, di fissare la durata delle concessioni comunali dei posteggi per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche nel limite massimo consentito dall'Intesa, pari a 12 anni, al fine di garantire una remunerazione al netto degli investimenti materiali e immateriali, considerando che trattasi di attività al dettaglio con limitati volumi di vendita.
- b) Le Regioni propongono di fissare la durata delle concessioni comunali dei posteggi siti nei mercati turistici, laddove previsti, e dei posteggi isolati nel limite massimo consentito dall'intesa pari a 12 anni.

2) Criteri di selezione.

Le Regioni propongono ai Comuni i seguenti criteri e relativi punteggi di priorità cui fare riferimento nell'ambito delle procedure di selezione per l'assegnazione dei posteggi su area pubblica, nel caso di pluralità di domande concorrenti:

- a) criterio della maggiore professionalità dell'impresa acquisita nell'esercizio del commercio su aree pubbliche, in cui sono comprese:
 - 1) l'anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese; l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando sommata a quella dell'eventuale dante causa .

Le Regioni propongono, a tal fine, la seguente ripartizione di punteggi:

anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti 40
anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 50
anzianità di iscrizione oltre 10 anni = punti 60.

2) l'anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione:
in fase di prima applicazione, per le concessioni in scadenza dal 2017 al 2020, le Regioni propongono di attribuire un punteggio pari a 40 punti, per il soggetto titolare della concessione scaduta che partecipa alla selezione;

b) criterio per la concessione di posteggi dislocati nei centri storici o in aree aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale o presso edifici aventi tale valore:

oltre ai criteri di cui alla lettera a), comunque prioritari, le Regioni propongono di attribuire un punteggio pari a 7 punti, per l'assunzione dell'impegno da parte del soggetto candidato a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione territoriale ed a rispettare eventuali condizioni particolari, quali quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita ed alle caratteristiche della struttura utilizzata, meglio definiti dai comuni territorialmente competenti;

c) criterio relativo alla presentazione da parte dell'impresa partecipante alla selezione per l'assegnazione del posteggio del DURC o del certificato di regolarità contributiva, qualora non previsto dalle leggi regionali o provinciali come requisito obbligatorio:

le Regioni propongono di attribuire un punteggio pari a 3 punti per l'impresa che presenta i menzionati certificati.

3. Fiere

Nel caso di fiere i cui posteggi sono assegnati mediante procedure di selezione a cadenza prestabilita per il periodo corrispondente alla durata della manifestazione, fino al 7 maggio 2017, si applica il criterio di priorità dell'esperienza connessa al maggior numero di presenze pregresse nella medesima fiera.

Dall'8 maggio 2017, in fase di prima applicazione, si applicano i criteri di cui al punto 2 e, la priorità del 40 % collegato al numero delle presenze pregresse, riguarda sia le fiere la cui concessione avrà durata 12 anni, sia quelle assegnate con procedura di selezione a cadenza prestabilita (es. le fiere annuali). In questo ultimo caso il Comune garantisce per 12 anni al medesimo operatore la partecipazione alla fiera, anche se il bando avrà cadenza annuale (e pertanto la priorità del 40% verrà fatta valere ogni anno per 12 anni).

Le Regioni propongono che anche nel caso delle fiere la durata delle concessioni sia pari a 12 anni.

4. Assegnazione di posteggi nei mercati o nelle fiere di nuova istituzione/Assegnazione di posteggi isolati di nuova istituzione.

A) Nel caso di procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su area pubblica nei mercati o nelle fiere di nuova istituzione si applicano i seguenti criteri e relativi punteggi di priorità:

1) criterio correlato alla qualità dell'offerta: **punti 05**

vendita di prodotti di qualità come prodotti biologici, a km zero, prodotti tipici locali e del Made in Italy, prodotti della tradizione garantendo al consumatore una ampia possibilità di scelta anche attraverso l'organizzazione di degustazioni, per i banchi alimentari, per la promozione di tali prodotti, partecipazione alla formazione continua;

2) criterio correlato alla tipologia del servizio fornito: **punti 03**

impegno da parte dell'operatore a fornire ulteriori servizi come la consegna della spesa a domicilio, la vendita di prodotti pre-confezionati a seconda del target e dell'età della clientela, vendita informatizzata o on-line, disponibilità a turni di orari alternativi e/o supplementari (mercati pomeridiani);

3) criterio correlato alla presentazione di progetti innovativi, anche relativi a caratteristiche di compatibilità architettonica: **punti 02**

compatibilità architettonica dei banchi rispetto al territorio in cui si collocano (strutture in legno per i mercati nelle zone montane...) ottimizzando il rapporto tra la struttura ed il contesto, utilizzo di automezzi a basso impatto ambientale.

4) A parità di punteggio si applica il criterio di cui al punto 2 lett. a1) – anzianità di impresa riferita al commercio su aree pubbliche.

B) Assegnazione in concessione pluriennale di posteggi resisi disponibili o di nuova istituzione nei mercati e nelle fiere già esistenti.

Le Regioni propongono di applicare nel caso di assegnazione di posteggi di nuova istituzione in mercati già esistenti, nonché di posteggi divenuti liberi siti in mercati già istituiti, i criteri di cui al punto 2, del presente documento.

5. Prestatore proveniente da uno Stato appartenente alla U.E.

Con riferimento alla partecipazione alle procedure di selezione di prestatore proveniente da uno Stato dell'Unione Europea, il possesso dei requisiti di priorità è attestato mediante la documentazione acquisita in base alla disciplina vigente nello Stato membro e avente la medesima finalità. L'applicazione del principio di reciprocità, infatti, presuppone una efficiente cooperazione amministrativa fra i paesi dell'Unione.

6. Spunta

Per l'assegnazione transitoria dei posteggi temporaneamente non occupati dal titolare della concessione nel mercato o nella fiera, le Regioni propongono l'applicazione del criterio del maggior numero di presenze del soggetto che ha partecipato alla spunta, cumulate con quelle dell'eventuale dante causa, indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio. Il computo delle presenze avviene sulla base della documentazione acquisita dal Comune competente.

A parità di presenze, si applica prioritariamente il criterio di cui al punto 2, lett. a1) – anzianità di impresa riferita al commercio su aree pubbliche - del presente documento.

La rilevazione delle presenze non effettive deve intendersi iniziata dal 5 luglio 2012.

Ulteriori criteri possono essere individuati da ogni singola Regione o Provincia autonoma.

7. Numero massimo di posteggi assegnabili ad un medesimo soggetto giuridico nella stessa area mercatale.

Per la fase transitoria (2017/2020) rimangono invariate le disposizioni normative in vigore in ciascuna Regione o Provincia autonoma.

Decorso tale periodo transitorio, un medesimo soggetto giuridico non può avere la titolarità o il possesso di più di due concessioni di posteggio per ciascun settore merceologico (limite elevato a tre se il mercato o fiera ha più di cento posteggi) nella medesima area mercatale e quindi:

- mercato fino a cento posteggi: il medesimo soggetto può essere titolare o possessore, nel massimo, di 4 posteggi (2 settore alimentare + 2 settore non alimentare);
- mercato con oltre cento posteggi: il medesimo soggetto può essere titolare o possessore, nel massimo, di 6 posteggi (3 settore alimentare + 3 settore non alimentare).

8. Disposizioni transitorie.

Al fine di evitare eventuali disparità di trattamento tra i soggetti le cui concessioni di posteggi nei mercati e nelle fiere sono scadute prima della data di entrata in vigore del d.lgs. 59/2010, e che hanno, quindi, usufruito del rinnovo automatico, ed i soggetti titolari di concessioni scadute successivamente a tale data che non hanno usufruito di tale possibilità, si applicano, in fase di prima attuazione (2017/2020), le seguenti disposizioni transitorie:

a) le concessioni scadute e rinnovate (o rilasciate) dopo l'entrata in vigore del d.lgs 59/2010 (08 maggio 2010) sono prorogate di diritto per sette anni da tale data, quindi fino al 07 maggio 2017 compreso;

b) le concessioni che scadono dopo l'entrata in vigore dell'intesa della Conferenza unificata (05 luglio 2012) e nei cinque anni successivi sono prorogate di diritto fino al 04 luglio 2017 compreso;

c) le concessioni scadute prima dell'entrata in vigore del d. lgs 59/2010 e che sono state rinnovate automaticamente mantengono efficacia fino alla naturale scadenza prevista al momento di rilascio o di rinnovo.

Roma, 24 gennaio 2013.

*Allegato 2***OGGETTO: Intesa sui criteri per assegnazione dei posteggi sulle aree pubbliche approvata dalla Conferenza Unificata il 5 luglio 2012**

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella riunione del 24 gennaio 2013 ha approvato un documento per l'attuazione dell'Intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 in materia di aree pubbliche.

Il documento fornisce indicazioni sulla durata delle autorizzazioni, sui criteri di priorità da applicare nel caso di domande concorrenti nelle procedure di selezione per la concessione dei posteggi nell'ambito delle aree mercatali, nei centri storici o in aree aventi valore storico, ambientale, artistico, nelle fiere, per l'assegnazione transitoria dei posteggi, temporaneamente non occupati, nonché le disposizioni inerenti il rinnovo delle concessioni.

In via preliminare, con riferimento alla produzione diretta o indiretta degli effetti giuridici dell'Intesa in oggetto, le Regioni hanno ritenuto che la stessa, nelle parti prescrittive non avrebbe bisogno di essere recepita con atti formali negli ordinamenti delle singole Regioni. Resta confermato che i principi del documento di che trattasi saranno recepiti dal codice del commercio.

Si riportano, qui di seguito, in sintesi alcuni aspetti più salienti dell'Intesa, in oggetto, al fine di fornire maggiori informazioni ed indicazioni operative.

1) Durata delle autorizzazioni

Per assicurare omogeneità territoriale con le altre Regioni, la durata delle concessioni comunali dei posteggi per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche, dei posteggi isolati, dei posteggi nei mercati turistici, laddove previsti, **è fissata a 12 anni**, limite massimo consentito dall'Intesa, al fine di garantire una remunerazione al netto degli investimenti materiali e immateriali, considerando che trattasi di attività al dettaglio con limitati volumi di vendita.

2) Procedure di selezione per l'assegnazione dei posteggi su area pubblica.**Criteri di selezione**

Con riferimento alla norma di cui all'art. 2, lett. a) dell'Intesa, si evidenzia che costituisce criterio privilegiato di selezione **la maggiore professionalità** acquisita, anche in modo discontinuo, nell'esercizio del commercio sulle aree pubbliche che comprende:

- **l'anzianità dell'esercizio** dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione quale impresa attiva nel Registro delle imprese, cumulata con quella del titolare al quale è eventualmente subentrato nella titolarità del posteggio messo a concorso.

Pertanto, si ritiene indispensabile che i Comuni si attivino per garantire, a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'Intesa e quindi dal **5 luglio 2012**, la piena applicabilità della disposizione suddetta, al momento in cui saranno avviati i bandi per le selezioni sui mercati.

Pertanto, tenuto conto che la L.R. n. 18/2001 prevede che l'anzianità di iscrizione al registro imprese non si trasferisce in caso di subingresso, si invitano i comuni a prendere atto dell'intervenuta modifica normativa e ad effettuare le conseguenti annotazioni sui titoli autorizzativi esistenti, in tutti i casi di subingresso effettuati, a qualsiasi titolo, a decorrere dall'entrata in vigore dell'intesa.

- **anzianità acquisita nel posteggio** al quale si riferisce la selezione. Per le concessioni in scadenza dal 2017 al 2020, viene proposto un punteggio pari a 40 punti per il titolare della concessione scaduta.

Art. 2 lett. c. - La legge regionale, attualmente in vigore, non prevede l'obbligatorietà della presentazione del DURC o certificato di regolarità contributiva.

I Comuni, ad ogni modo, nella predisposizione dei bandi per l'assegnazione dei posteggi possono prevedere quale ulteriore criterio la presentazione del citato Documento, attribuendo un punteggio pari a tre punti.

Assegnazione giornaliera dei posteggi. - Spunta

Ai sensi dell'art. 6 dell'Intesa "Ai fini dell'assegnazione transitoria dei posteggi temporaneamente non occupati dal titolare della concessione nel mercato o nella fiera, resta ferma l'applicazione del criterio del maggior numero di presenze, per tali intendendo le volte che il soggetto **ha partecipato** alle spunte, indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio temporaneamente non occupato. Il numero delle presenze maturate è comprovato dalla documentazione acquisita presso il Comune competente".

Tale disposizione presenta carattere di novità relativamente alla definizione del concetto di presenza nelle fiere, rispetto alla formulazione dell'art. 27, c.1 lett. g) del d.lgs. 114/1998 e della L.R. n. 18/2001 per

5

cui si intendeva "per presenze effettive in una fiera, il numero di volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera".

A tale fine i comuni sono tenuti a modificare il criterio di rilevazione delle presenze nelle fiere secondo le recenti modifiche, a far data all'entrata in vigore dell'intesa.

Nel caso delle fiere i cui posteggi sono assegnati mediante procedure di selezione a cadenza prestabilita per il periodo corrispondente alla durata della manifestazione, fino al 7 maggio 2017, si applica il criterio di priorità dell'esperienza connessa al maggior numero di presenze pregresse nella medesima fiera.

Dall'8 maggio 2017, si applicano comunque i criteri prioritari stabiliti al punto 2 dell'Intesa. Viene riconosciuta una priorità del 40% collegata al numero delle presenze pregresse nell'ambito della stessa fiera.

Tale priorità viene riconosciuta ogni anno per 12 anni.

Assegnazione di posteggi nei mercati o nelle fiere di nuova istituzione / Assegnazione di posteggi isolati di nuova istituzione.

Si applicano i seguenti criteri e relativi punteggi:

1° - qualità dell'offerta - punti 5

2° - tipologia del servizio fornito - punti 3

3° - progetti innovativi anche relativi alla compatibilità architettonica – punti 2

A parità di punteggio si applica il criterio di cui al punto 2 lett. a 1) del documento, ossia anzianità di impresa.

Numero massimo di posteggi

Viene stabilito un limite al numero dei posteggi complessivamente assegnabili ad un medesimo soggetto giuridico nella stessa area mercatale.

In considerazione che il D.Lgs. 59/2010 prevede che le autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche possono essere rilasciate a persone fisiche, a società di persone, a società di capitali regolarmente costituite o cooperative si precisa quanto segue:

1. mercato fino a cento posteggi: un medesimo soggetto giuridico non può essere titolare o possessore nel massimo di 4 posteggi (2 settore alimentare + 2 settore non alimentare)
2. mercato con oltre cento posteggi: un medesimo soggetto giuridico non può essere titolare o possessore nel massimo di 6 posteggi (3 settore alimentare + 3 settore non alimentare.

Disposizioni transitorie

In fase di prima attuazione trovano applicazione immediata, le seguenti disposizioni transitorie di cui all'art. 8 dell'Intesa:

a) **Tutte le concessioni scadute e rinnovate o rilasciate dopo l'entrata in vigore del D.Lgs del 26 Marzo 2010 (8 maggio 2010)** sono automaticamente prorogate per 7 anni da tale data, quindi fino al **7 maggio 2017 compreso**.

b) **le concessioni di posteggio che scadono nel periodo compreso fra** la data dell'entrata in vigore dell'Intesa della Conferenza Unificata (5 luglio 2012) ed i 5 anni successivi all' intesa stessa sono prorogate di diritto fino al termine di tale periodo e, pertanto fino al **4 luglio 2017**.

c) **le concessioni scadute prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 59/2010** e che sono state rinnovate automaticamente mantengono efficacia fino alla naturale scadenza prevista al momento del rilascio o di rinnovo.

Il Dirigente del Servizio Dr. Piero Trabace